

REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA E DISCIPLINA

TITOLO I

NORME GENERALI

ART. 1 - Oggetto del presente Regolamento

1. Oggetto del presente Regolamento sono:

- le infrazioni disciplinari e relative sanzioni;
- gli Organi di Giustizia Federali e le norme procedurali;
- l'attività del Procuratore federale e degli altri componenti dell'Ufficio;
- il procedimento arbitrale relativo alle controversie fra i Tesserati o le Società.

CAPO I

Disposizioni generali

ART. 2 - Doveri e obblighi

1. Le Società ed i Tesserati sono tenuti all'osservanza dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, del Codice della Giustizia Sportiva, dello Statuto, dei Regolamenti Federali, dei provvedimenti, deliberazioni e decisioni degli Organi Federali e del Collegio di Garanzia dello Sport.

2. Ai soggetti dell'ordinamento federale è fatto divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di altre persone o di altri Enti operanti nell'ambito federale, nonché di fare comunicati, concedere interviste o dare comunque a terzi notizie od informazioni che riguardino fatti per i quali siano in corso procedimenti disciplinari.

3. Tutti coloro che sono comunque sottoposti alla osservanza delle norme federali devono mantenere condotta conforme ai principi della lealtà, della probità, della rettitudine e devono osservare il Codice di Comportamento Sportivo.

4. Sono punibili coloro che, anche se non più tesserati, per i fatti commessi in costanza di tesseramento, si rendano responsabili delle violazioni dello Statuto, delle norme federali o di altra disposizione loro applicabile.

ART. 3 - Doveri e divieti in materia di tesseramenti e trasferimenti

1. Ai soggetti dell'ordinamento federale, nello svolgimento di pratiche comunque attinenti al trasferimento o al tesseramento di atleti, è fatto divieto di avvalersi di mediatori e di avere contatti con persone inibite o squalificate.

ART. 4 - Illecito sportivo

1. Rispondono di illecito sportivo le società, i loro dirigenti, i soci ed i tesserati in genere, i quali pongano in essere personalmente o a mezzo di terzi, anche non tesserati, atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di qualsiasi attività tecnica agonistica federale, ovvero ad assicurare a chiunque un ingiusto vantaggio, nonché ad eludere norme statutarie o regolamentari.

2. Il dirigente, il socio o il tesserato che comunque abbia, o abbia avuto, rapporti con affiliati o persone che abbiano posto o stiano per porre in essere taluni degli atti indicati al comma precedente, comunque ne abbia notizia, ha il dovere di informare immediatamente il Procuratore Federale, qualunque sia il modo in cui ne è venuto a conoscenza, con le modalità previste dall'art. 12 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della Procura generale dello sport.

ART. 5 - Obbligo di denuncia e collaborazione

1. Tutti gli Organi Federali, nell'esercizio delle rispettive funzioni istituzionali, sono tenuti a segnalare, con le modalità di cui al precedente articolo, al Procuratore Federale le violazioni dello Statuto e dei Regolamenti, nonché gli atti di scorrettezza sportiva dei quali siano venuti a conoscenza.

2. Le Società ed i Tesserati sono tenuti a collaborare con gli Organi Disciplinari, assolvendo alle richieste che dagli stessi pervengano.

ART. 6 - Responsabilità delle persone fisiche e delle società

1. I Tesserati rispondono delle infrazioni commesse a titolo di dolo o di colpa, salvo diversa disposizione.
2. Nell'ipotesi di condanna a sanzione inibitoria di una società tutti gli appartenenti alla società condannata non possono partecipare all'attività federale.
3. I dirigenti muniti di legale rappresentanza delle Società affiliate sono ritenuti corresponsabili, sino a prova del contrario, degli illeciti disciplinari commessi dalle proprie Società.
4. La responsabilità oggettiva sussiste per le Società affiliate anche nelle ipotesi di violazione alle norme sul doping da parte del proprio tesserato.
5. Le Società rispondono direttamente dell'operato di chi li rappresenta ai sensi delle norme federali;
 - a) rispondono agli effetti disciplinari, a titolo di responsabilità oggettiva dei fatti direttamente o indirettamente connessi allo svolgimento delle manifestazioni sportive e compiuti dai propri Dirigenti, soci, accompagnatori, sostenitori e tesserati ed in generale di coloro che svolgono qualsiasi attività all'interno o nell'interesse di una società;
 - b) rispondono, agli effetti disciplinari, del mantenimento dell'ordine pubblico, quando esse stesse siano gli organizzatori delle competizioni; rispondono a titolo di colpa grave, con conseguente aumento della sanzione, qualora si verificano disordini, e gli organizzatori non abbiano preventivamente provveduto a richiedere la presenza delle Forze dell'Ordine;
 - c) si presumono responsabili, fino a prova contraria, degli illeciti sportivi a loro vantaggio, che risultino commessi da persone ad essi estranee.
6. Potranno essere ritenuti non responsabili se dalle prove da essi fornite, dalla istruttoria svolta in merito, o dal dibattimento risulti che non abbiano partecipato all'illecito o lo abbiano ignorato o che, almeno, sussistano seri e fondati dubbi in proposito.

ART. 7 - Ignoranza o errata applicazione di norme

1. L'ignoranza o la errata interpretazione dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, del Codice della Giustizia Sportiva, dello Statuto, dei Regolamenti e di tutte le altre norme, emanate dagli Organi Federali competenti o dal C.O.N.I., non può essere invocata quale causa di giustificazione dell'illecito comportamento.
2. Gli atti, le circolari ed i comunicati ufficiali si presumono conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.

ART. 8 - Divieto di scommesse

1. E' fatto divieto ai tesserati di effettuare o accettare scommesse direttamente o indirettamente aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri organizzati nell'ambito federale.

TITOLO II

DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

CAPO I

Delle sanzioni disciplinari principali ed accessorie

ART. 9 - Tipologia delle sanzioni disciplinari principali

1. Le Società ed i Tesserati, che si rendano responsabili di fatti costituenti mancanza disciplinare ai sensi del presente Regolamento, sono punibili con una o più delle seguenti sanzioni:

- ammonizione
- ammenda
- sospensione dall'attività
- radiazione dalla Federazione

Sono sanzioni monitorie: l'ammonizione e l'ammenda; sono sanzioni inibitorie la sospensione e la radiazione.

ART. 10 - Definizione della sanzione disciplinare della ammonizione

1. La sanzione disciplinare della ammonizione è una dichiarazione scritta di biasimo, con l'espresso invito ad astenersi, per l'avvenire, dal commettere altre mancanze disciplinari.
2. L'ammonizione è inflitta per le violazioni particolarmente lievi; si definisce violazione lieve quel comportamento commesso a titolo di colpa che non abbia influito sul regolare svolgimento dell'attività federale.

ART. 11 - Definizione della sanzione disciplinare dell'ammenda

1. La sanzione disciplinare dell'ammenda, è costituita dalla condanna al versamento di una somma da cento a duemilacinquecento euro, per il tesserato, e da cinquecento a cinquemila euro, per le società, in favore della Federazione.
2. L'ammenda è inflitta per le violazioni di media gravità; si definisce violazione di media gravità quella violazione compiuta a titolo di colpa che abbia influito sul regolare svolgimento dell'attività federale, o a titolo di dolo che non abbia influito sul regolare svolgimento dell'attività federale.

ART. 12 - Definizione della sanzione disciplinare della sospensione

1. La sanzione disciplinare della sospensione è costituita:
 - a) per la Società, dalla cessazione temporanea dai diritti di cui all'art. 5 del Regolamento Organico;
 - b) per il dirigente sociale, dalla inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla F. G. I. e al C.O.N.I., a ricoprire cariche ed incarichi federali ed a rappresentare la società nell'ambito federale e del C.O.N.I.;
 - c) per il ginnasta, il tecnico, l'ufficiale di gara, dalla inibizione a partecipare a qualunque attività ufficiale programmata dalla Federazione.
2. La sospensione è inflitta, da un minimo di tre mesi ad un massimo di ventiquattro mesi per le Società, da un minimo di quindici giorni ad un massimo di ventiquattro mesi per i Tesserati, per le violazioni la cui gravità o le cui conseguenze non consentano l'applicazione di una sanzione monitoria.
3. La sospensione comminata all'atleta può essere commutata in giornate di squalifica dalla partecipazione alle competizioni agonistiche.
4. Per le violazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento dell'attività federale si applica sempre una sanzione inibitoria.

ART. 13 - Definizione della sanzione disciplinare della radiazione

1. La sanzione disciplinare della radiazione è costituita dalla cessazione di appartenenza alla Federazione dovuta a causa di indegnità morale o di violazioni gravissime alle norme federali.
2. Si definisce gravissima quella violazione compiuta a titolo di dolo che abbia influito gravemente sull'attività federale o che abbia recato pregiudizio all'immagine od al prestigio della Federazione o dei suoi Organi.
3. Sono causa di indegnità morale quegli atti che non rendano più possibile l'appartenenza alla Federazione di un Tesserato, resosi pubblicamente responsabile di fatti incompatibili con il ruolo ricoperto all'interno della Federazione.

ART. 14 - Sanzione disciplinare accessoria

1. Sanzione disciplinare accessoria, conseguente all'applicazione di una delle sanzioni disciplinari principali comminata alle Società od ai Tesserati della Federazione, è la pubblicazione della decisione adottata da uno degli Organi di Giustizia sulla rivista "Il Ginnasta", organo ufficiale della Federazione, una o più volte, per esteso o per estratto.
2. E' facoltà dell'Organo di giustizia competente irrogare la sanzione accessoria della pubblicazione della propria decisione.
3. La pubblicazione è obbligatoria nel caso di comminazione della sanzione principale della radiazione.

CAPO II

Della sospensione cautelare e della impugnazione relativa

ART. 15 - Sospensione cautelare dall'attività

1. Le Società ed i Tesserati della Federazione, in ogni stato e grado del procedimento, possono essere sottoposti a sospensione cautelare dall'attività dall'Organo di giustizia di primo grado, sino ad un massimo di sessanta giorni, su istanza di ciascuna delle parti.
2. La sospensione non è rinnovabile e può essere revocata o modificata dal medesimo Organo di giustizia che l'ha comminata prima della conclusione del procedimento.
3. Il provvedimento di sospensione cautelare deve essere compiutamente motivato e deve contenere a pena di nullità:
 - l'indicazione delle generalità del soggetto sottoposto a procedimento disciplinare;
 - la sommaria descrizione del fatto addebitato e delle norme che si intendono violate;
 - l'indicazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze che richiedono l'adozione del provvedimento cautelare;
 - la valutazione degli elementi a favore dell'incolpato che il Procuratore federale ha raccolto fino a quel momento, con l'indicazione della inidoneità o insufficienza a precludere la misura cautelare;
 - la fissazione della data di scadenza della misura cautelare;
 - la data e la sottoscrizione del/dei componente/componenti dell'Organo di giustizia competente.
4. Il Giudice potrà accogliere la richiesta, qualora i fatti contestati siano tali da comportare la eventuale applicazione di una sanzione inibitoria, unitamente alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza e ad almeno una delle seguenti esigenze cautelari:
 - a) il pericolo di reiterazione della violazione;
 - b) la natura dei fatti ipotizzati che non consenta il prosieguo, neanche temporaneo, dell'attività in campo federale;
 - c) il pericolo di inquinamento delle prove.

TITOLO III

DELL'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI E DELLE CIRCOSTANZE ATTENUANTI E AGGRAVANTI

CAPO I

Norme generali

ART. 17 - Definizione di infrazione disciplinare

1. Qualunque comportamento integrante violazione dei doveri e degli obblighi di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5 del presente Regolamento, costituisce illecito disciplinare sanzionabile secondo i criteri di cui agli artt. 18 e ss. del presente Regolamento.

ART. 18 - Valutazione dell'illecito disciplinare

1. L'illecito disciplinare viene sanzionato sulla base della gravità dell'infrazione desunta:
 - dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell'azione;
 - dalla gravità del danno o dal pericolo cagionato;
 - dalla intensità del dolo o dal grado della colpa;
 - dalla personalità dell'incolpato, dai motivi che hanno determinato l'infrazione e dalla condotta contemporanea o susseguente al fatto;
 - dalla eventuale recidiva.
2. L'Organo di giustizia può applicare la sospensione e l'ammenda anche congiuntamente, nell'ipotesi di violazione espressamente prevista e sanzionata dal presente regolamento, può applicare una sanzione di

specie diversa, immediatamente più grave o meno grave di quella prevista, qualora ricorrano particolari motivi di merito o indegnità, valutati secondo i criteri di cui al comma precedente.

ART. 19 - Commutazione automatica delle sanzioni pecuniarie

1. La Società che non paghi la sanzione dell'ammenda nel termine fissato dall'Organo di giustizia è assoggettata automaticamente alla sanzione della sospensione.
2. La sanzione dell'ammenda fino a trecento euro viene commutata in una sanzione inibitoria di giorni novanta. La stessa è aumentata di ulteriori quindici giorni per ogni cento euro o frazione.
3. Nel provvedimento disciplinare con il quale viene inflitta la sanzione dell'ammenda, l'Organo di giustizia deve fissare il termine improrogabile del pagamento.
4. La sanzione inibitoria viene irrogata dal giorno successivo al termine fissato per il pagamento e decorre dal momento della ricezione del provvedimento di commutazione e la sua espiazione estingue il debito.
5. Non può essere proposta impugnazione avverso la commutazione.

CAPO II

Del Tentativo e delle circostanze attenuanti, aggravanti e della recidiva

ART. 20 - Tentativo

1. Chiunque compia atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un'infrazione, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica per motivi indipendenti dalla volontà dello stesso, è punito con sanzione meno grave di quella prevista per l'infrazione consumata.

2. Se il colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace soltanto alla sanzione disciplinare per gli atti compiuti qualora questi costituiscano per sé un'infrazione diversa.

3. Se volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla misura stabilita per l'infrazione tentata, diminuita da un terzo alla metà.

ART. 21 - Circostanze attenuanti

1. La sanzione disciplinare è attenuata quando dai fatti accertati emerge a favore dei responsabili una o più delle seguenti circostanze:

- a) l'aver agito per motivi di particolare valore morale e sociale;
- b) l'aver agito in stato d'ira, determinato da un fatto ingiusto altrui;
- c) l'aver concorso a determinare l'evento, insieme con l'azione o l'omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa;
- d) l'aver, prima del giudizio, riparato interamente il danno;
- e) l'essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose dell'infrazione.

2. Quando ricorre una sola circostanza attenuante la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa può essere diminuita in misura non eccedente ad un terzo.

ART. 22 - Concorso di circostanze attenuanti

1. Se concorrono più circostanze attenuanti si applica la sanzione meno grave stabilita per le predette circostanze, ma il l'Organo di Giustizia può diminuirla. In ogni caso la sanzione non può essere applicata in misura inferiore ad un quarto.

ART. 23 - Circostanze aggravanti

1. In caso di particolare gravità del dolo o della colpa dell'autore o del responsabile dell'infrazione e in caso di particolare gravità delle conseguenze dell'infrazione, la sanzione disciplinare è aggravata. 2. La sanzione disciplinare è altresì aggravata quando dai fatti accertati emergono a carico dei responsabili una o più delle seguenti circostanze:

- a) aver commesso il fatto con abuso di poteri o violazione di doveri derivanti o conseguenti dall'esercizio delle funzioni proprie del colpevole;
- b) aver commesso l'infrazione durante l'esecuzione di una precedente sanzione disciplinare;
- c) aver danneggiato persone o cose;
- d) aver agito per motivi abietti o futili;

- e) avere, nel corso del procedimento disciplinare, anche solo tentato di inquinare le prove;
- f) aver indotto altri a violare le norme e le disposizioni federali di qualsiasi genere, ovvero ad arrecare danno all'organizzazione;
- g) aver commesso il fatto a mezzo della stampa o di altro mezzo di diffusione, comportante dichiarazioni lesive della figura e della autorità degli organi, delle istituzioni federali giudicanti o di qualsiasi altro tesserato;
- h) aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità;
- i) aver l'infrazione determinato o concorso a determinare una turbativa violenta dell'ordine pubblico;
- j) aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze dell'illecito commesso;
- k) aver commesso l'illecito per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire od assicurare a sé o ad altri un vantaggio. 2. Quando ricorre una sola circostanza aggravante la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa viene aumentata fino ad un terzo.

ART. 24 - Concorso di circostanze aggravanti

1. Se concorrono più circostanze aggravanti si applica la sanzione stabilita per la circostanza più grave, ma l'Organo di giustizia può aumentarla. In ogni caso gli aumenti non possono superare il triplo del massimo previsto.

ART. 25 - Concorso di circostanze aggravanti ed attenuanti

1. Le circostanze che attenuano o escludono le sanzioni sono valutate dall'Organo di giustizia a favore dei soggetti responsabili anche se non conosciute o ritenute insussistenti.
2. Le circostanze che aggravano, invece, sono valutate dall'Organo di giustizia a carico dei soggetti responsabili solamente se conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa.
3. Nell'ipotesi di concorso di persone nell'infrazione, le circostanze che aggravano o diminuiscono la sanzione, l'intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole sono valutate soltanto riguardo al soggetto cui si riferiscono.

ART. 26 - Recidiva

1. Chi dopo essere stato condannato per un'infrazione, ne commette un'altra, può essere sottoposto ad un altro aumento fino ad un terzo della sanzione da infliggere per la nuova infrazione.
2. La sanzione può essere aumentata fino alla metà:
 - 1) se la nuova infrazione è della stessa indole;
 - 2) se la nuova infrazione è stata commessa nei cinque anni dalla condanna precedente;
 - 3) se la nuova infrazione è stata commessa durante o dopo l'esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente alla esecuzione della pena.
3. Qualora concorrano più circostanze tra quelle indicate nei numeri precedenti, l'aumento della pena può essere fino alla metà.
4. Se il recidivo commette un'altra infrazione l'aumento della pena nel caso previsto dal primo comma può essere fino alla metà e nei casi previsti dal caso dal secondo e terzo comma può essere sino a due terzi.
5. La contestazione della recidiva è obbligatoria e di conseguenza il giudice deve, nel caso concreto, applicare gli aumenti di pena previsti per la recidiva, fatta salva la possibilità di valutarne il concorso con circostanze attenuanti.
6. In nessun caso l'aumento di pena, per effetto della recidiva, può superare l'entità di pena risultante dal cumulo delle sanzioni irrogate con le condanne precedenti alla commissione della nuova infrazione.
7. La recidiva non può essere applicata in relazione ai provvedimenti disciplinari per i quali sia intervenuta riabilitazione.

TITOLO IV

DELLE INFRAZIONI DISCIPLINARI

ART. 27 - Inosservanza della clausola compromissoria

1. Le Società od i Tesserati, se ritengono che nell'ambito federale si siano verificate lesioni dei loro diritti od interessi che non siano tutelati in via esclusiva dall'ordinamento dello Stato, devono adire gli Organi di Giustizia della Federazione .

2. Le Società od i Tesserati che si rivolgono all'Autorità Giudiziaria per fatti derivanti o comunque connessi all'attività federale, nei confronti di appartenenti alla Federazione, sono puniti con sanzione inibitoria fino alla radiazione. Ove ricorrano circostanze che possano essere valutate a favore di chi si rende responsabile della violazione la sanzione applicabile non può essere inferiore ad un anno di sospensione.

ART. 28 - Presentazione di esposti o denunce in forma circolare

1. La Società od i Tesserati che intendano denunciare un illecito disciplinare debbono riferire la notizia al Procuratore Federale, con le modalità di cui all'art. 12 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della Procura generale dello sport

2. La Società od i Tesserati che presentano esposti, ricorsi o denunce ad uffici diversi da quelli competenti, in ambito federale o del C.O.N.I., o inviano esposti in forma circolare sono puniti con la sanzione inibitoria per un periodo non inferiore a tre mesi e fino a un anno.

ART. 29 - Offesa alla dignità, al decoro ed al prestigio degli Organi Federali ,CONI e degli Organismi Internazionali di Ginnastica

1. Il Tesserato che, pubblicamente, con parole, scritti od azioni, leda gravemente la dignità, il decoro o il prestigio degli Organi Federali di cui in oggetto, è punito con sanzione inibitoria per un periodo non inferiore a sei mesi e fino a un anno.

ART. 30 - Rifiuto di presentazione personale e di atti

1. Il Tesserato che, benché formalmente richiestone, rifiuti di presentarsi dinanzi ad un Organo di giustizia ovvero ometta di trasmettere atti a lui richiesti, o renda dichiarazioni mendaci, è punito con sanzione inibitoria per un periodo non inferiore a tre mesi e fino a un anno.

ART. 31 - Rifiuto di assoggettamento alle decisioni definitive degli Organi di Giustizia

1. Il Tesserato o la Società che non si assoggetti alle decisioni disciplinari di un Organo di giustizia sottraendosi alla loro esecuzione, è punito, salvi diversi effetti della inosservanza, con sanzione inibitoria per un periodo non inferiore a tre mesi e fino a due anni.

ART. 32 - Violazione delle norme sul tesseramento

1. L'atleta che si faccia rilasciare la tessera agonistica da più Società è punito con la sanzione inibitoria per un periodo non inferiore a sei mesi e fino a un anno. La stessa pena può essere applicata alla Società che abbia proceduto all'illecito tesseramento.

2. Resta valido, in ogni caso, il rapporto di tesseramento anteriormente perfezionato a norma di regolamento. Alla stessa pena soggiace sia il Tesserato che abbia svolto attività agonistica federale per società diversa da quella di appartenenza, sia la società che ha beneficiato di tale attività.

ART. 33 - Aggressione in Gara

1. Chi tenta di aggredire un Arbitro, un Ufficiale di gara, un componente gli Organi Federali o altro partecipante ad una competizione, è punito con la sanzione inibitoria per un periodo non inferiore a un anno; se l'aggressione è portata a compimento, con la radiazione.

ART. 34 - Intemperanze dei sostenitori

1. Le Società ritenute responsabili di manifestazioni di intemperanza da parte dei propri sostenitori sono punite con la sanzione dell'ammenda da un minimo di euro 500,00 fino a un massimo di euro 5.000,00.

ART. 35 - Infrazioni minori commesse durante una competizione

1. Il comportamento irrispettoso, l'intemperanza verbale che non integri più grave fattispecie o il presentarsi sul campo di gara in tenuta non conforme al ruolo rivestito, sono sanzionati con l'ammenda da un minimo di euro 300 ad un massimo di euro 2.500.

ART. 36 - Frode sportiva

1. Ogni azione fraudolenta, tendente ad eludere, mediante false attestazioni o documentazione sull'età ed i requisiti personali, la violazione di norme che regolano il tesseramento degli atleti circa la cittadinanza o altra condizione personale, nonché la violazione di norme per la partecipazione a Campionati ed altre manifestazioni ufficiali di categoria, ovvero per l'assunzione di incarichi federali, costituisce frode sportiva, punibile con la sanzione inibitoria per un periodo non inferiore a sei mesi per il Tesserato, con pena non inferiore all'esclusione dal campionato in corso e da quello successivo per la Società responsabile e in ogni caso fino alla radiazione.

2. Integrano ipotesi di frode sportiva tutte le infrazioni alla normativa antidoping, nonché quelle previste ex legge 401/89.

ART. 37 - Omessa presentazione alle convocazioni della Direzione Tecnica Nazionale

1. Il Tesserato che, senza addurre un giustificato motivo di impedimento, non si presenti alle convocazioni della Direzione Tecnica Nazionale per svolgere il suo ruolo in allenamenti o gare, è punito con la sanzione disciplinare della sospensione per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

TITOLO V

DISPOSIZIONI GENERALI DEL PROCESSO SPORTIVO

CAPO I

ORGANI DI GIUSTIZIA

ART. 38 - Elenco

1. Sono Organi di Giustizia presso la Federazione:

- a) il Giudice Sportivo Nazionale;
- b) i Giudici sportivi territoriali;
- c) il Tribunale Federale;
- d) la Corte federale di appello in funzione propria e in funzione di Corte sportiva di appello.

ART. 39 - Composizione e compiti degli Organi di Giustizia e degli altri organi dei procedimenti

1. Gli Organi di Giustizia agiscono nel rispetto dei principi di piena indipendenza, autonomia e riservatezza. I componenti degli Organi di Giustizia, all'atto dell'accettazione dell'incarico, sottoscrivono una dichiarazione con cui attestano di non avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con la Federazione o con i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze.

2. La Procura federale agisce innanzi agli Organi di Giustizia di cui all'articolo precedente per assicurare la piena osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo. Ciascun componente della Procura federale rende la dichiarazione di cui al comma precedente.

3. La carica di componente di Organo di Giustizia o di procuratore presso la Federazione è incompatibile con la carica di componente di Organo di Giustizia presso il CONI o di componente della Procura Generale dello Sport, nonché con la carica di componente di Organo di Giustizia o di procuratore presso più di un'altra Federazione. Presso la Federazione, ferma l'incompatibilità con la carica di procuratore, la carica di componente di organo di giustizia sportiva non è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia federale.

4. Ai fini del raggiungimento della finalità di cui al comma 2, con la Procura federale coopera la Procura generale dello Sport istituita presso il CONI, nelle modalità previste dal Codice della Giustizia Sportiva e dal Regolamento di organizzazione e funzionamento della Procura Generale dello Sport.
5. Gli incarichi presso l'Ufficio del Procuratore Federale e presso gli Organi di Giustizia possono essere svolti anche in deroga a quanto previsto dall'art. 7, comma 5 dei Principi Fondamentali.
6. Per i casi e nei limiti previsti dallo Statuto del CONI, il Collegio di garanzia dello Sport istituito presso il CONI costituisce Organo di Giustizia di ultimo grado.

ART. 40 - Attribuzioni

1. È attribuita agli Organi di Giustizia la risoluzione delle questioni e la decisione delle controversie aventi ad oggetto:
 - a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive;
 - b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni.
2. Gli Organi di Giustizia decidono altresì le controversie loro devolute dallo Statuto e dai regolamenti federali.

ART. 41 - Commissione federale di garanzia

1. La Commissione federale di garanzia, tutela l'autonomia e l'indipendenza degli Organi di Giustizia presso la Federazione e della Procura federale. Essa si compone di tre soggetti, uno dei quali con funzioni di presidente, nominati dal Consiglio federale con maggioranza qualificata, pari ai due terzi degli aventi diritto al voto nei primi due scrutini e alla maggioranza assoluta a partire dal terzo scrutinio. I componenti durano in carica sei anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta. I componenti sono scelti tra i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare, tra i professori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche, tra gli avvocati dello Stato e tra gli avvocati abilitati all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori.
2. La Commissione, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio:
 - a) individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati come Giudici Sportivi o come componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice della Giustizia Sportiva;
 - b) individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati procuratore e sostituto procuratore federale, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice della Giustizia Sportiva;
 - c) adotta nei confronti dei componenti degli Organi di Giustizia e della Procura federale, oltre ai provvedimenti stabiliti dalle disposizioni federali, le sanzioni del richiamo e, eventualmente, della rimozione dall'incarico, nel caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza, nel caso di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni, ovvero nel caso in cui altre gravi ragioni lo rendano comunque indispensabile; in tale ultima ipotesi, la rimozione può anche non essere preceduta dal richiamo;
 - d) formula pareri e proposte al Consiglio federale in materia di organizzazione e funzionamento della giustizia sportiva.

CAPO II

ACCESSO ALLA GIUSTIZIA

ART. 42 - Diritto di agire innanzi agli organi di giustizia

1. Spetta ai tesserati, agli Affiliati e agli altri soggetti specificamente legittimati all'uopo dallo Statuto o dai regolamenti federali il diritto di agire innanzi agli organi di giustizia per la tutela dei diritti e degli interessi loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo.
2. L'azione è esercitata soltanto dal titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.

3. Le parti possono stare in giudizio personalmente. Dinanzi alla Corte federale di appello le parti devono farsi assistere da un avvocato.

ART. 43 - Contributo per l'accesso ai servizi di giustizia

1. Il contributo per l'accesso ai servizi di giustizia è pari a Euro 200,00 (duecento/00) per il giudizio di primo grado e pari a Euro 400,00 (quattrocento00) per il giudizio di secondo grado.
2. Il contributo è dovuto dal ricorrente o dal reclamante e non è ripetibile.
3. Il versamento del contributo deve avvenire mediante bonifico bancario sul conto corrente federale dedicato, i cui estremi sono indicati sul sito istituzionale della Federazione, nella pagina della Giustizia Federale. La disposizione di bonifico deve riportare nella causale la dicitura "Contributo per l'accesso al servizio di giustizia" e l'indicazione del numero di procedimento cui si riferisce, se già presente, ovvero l'indicazione delle parti.
4. Il versamento di cui al comma precedente deve essere effettuato non oltre l'invio o il deposito dell'istanza, del ricorso o del reclamo e deve essere attestato mediante copia della disposizione irrevocabile di bonifico.

ART. 44 - Ufficio del gratuito patrocinio

1. Al fine di garantire l'accesso alla giustizia federale, coloro i quali non possono sostenere i costi di assistenza legale hanno facoltà di avvalersi dell'apposito Ufficio istituito presso il CONI, con le modalità di cui all'art. 4 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Collegio di Garanzia.

CAPO III

DISPOSIZIONI GENERALI SUL PROCEDIMENTO

ART. 45 – Poteri degli organi di giustizia

1. Gli organi di giustizia esercitano tutti i poteri intesi al rispetto dei principi di cui all'articolo 18 dello Statuto.
2. Il giudice stabilisce, con provvedimento non autonomamente impugnabile, le modalità di svolgimento dell'udienza, anche disponendo l'eventuale integrazione del contraddittorio.
3. Il giudice non può rinviare la pronuncia né l'udienza se non quando ritenga la questione o la controversia non ancora matura per la decisione, contestualmente disponendo le misure all'uopo necessarie. Può sempre ammettere la parte che dimostri di essere incorsa in decadenza per causa alla stessa non imputabile a compiere attività che le sarebbero precluse.
4. Il giudice può indicare alle parti ulteriori elementi di prova utili, laddove i mezzi istruttori acquisiti non appaiano sufficienti per la giusta decisione. Sentite le parti, può assumere ogni altra informazione che ritiene indispensabile.
5. Gli organi di giustizia tengono udienza con la partecipazione delle parti e degli altri soggetti interessati anche a distanza, tramite videoconferenza ovvero altro equivalente tecnologico che sia idoneo e disponibile presso la Federazione.

ART. 46 - Astensione e ricusazione

1. Ciascun componente degli Organi di Giustizia può essere ricusato dalle parti nei seguenti casi:
 - a) se ha interesse alla questione sottoposta alla sua cognizione;
 - b) se egli stesso o il coniuge è prossimo congiunto di una delle parti sottoposta alla sua cognizione;
 - c) se ha grave inimicizia o motivi di dissidio con le parti della questione sottoposta alla sua cognizione;
 - d) se ha dato consigli o manifestato pareri sull'oggetto della controversia, prima dell'instaurazione del giudizio;
 - e) se alcuno dei prossimi congiunti di lui o del coniuge è offeso o danneggiato dall'infrazione;
 - f) se nell'esercizio delle funzioni e prima che sia stata pronunciata la sentenza, egli ha manifestato indebitamente il suo convincimento sui fatti oggetto della imputazione;
 - g) se un suo parente prossimo o del coniuge svolge o ha svolto funzioni di Procuratore Federale.
2. Ciascun componente degli Organi di Giustizia è tenuto ad astenersi nei casi di cui alle precedenti lettere a), b), c), d) e) e g). Ha inoltre l'obbligo di astenersi in ogni altro caso in cui sussistano gravi ragioni di convenienza.

3. Il ricorso per la ricusazione, contenente i motivi specifici ed i mezzi di prova, deve essere proposto personalmente dall'interessato, entro cinque giorni da quando lo stesso viene a conoscenza del provvedimento di citazione a giudizio, presso la Segreteria Generale. Qualora la causa di ricusazione sia sorta o sia divenuta nota dopo la scadenza del termine predetto, il ricorso può essere inoltrato fino al giorno prima di quello fissato per la decisione.
4. Nel caso in cui la dichiarazione di astensione o la ricusazione sia accolta, il Giudice non potrà compiere alcun atto ed il procedimento sarà sospeso.
5. Il ricorso per la ricusazione si considera non proposto quando il Giudice, prima della pronuncia, o anche successivamente, dichiara di astenersi.
6. Il ricorso per la ricusazione dovrà essere accompagnato dal deposito della somma relativa alla tassa, il cui importo è determinato annualmente dal Consiglio Federale.
7. Sulla ricusazione decide:
 - la Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello se la richiesta riguarda i componenti del Giudice sportivo nazionale o territoriali;
 - la Corte federale di appello in funzione propria in tutti gli altri casi.
7. La decisione dovrà essere adottata entro quindici giorni dalla data del ricevimento del ricorso.
8. La decisione, pronunciata dopo aver ascoltato il Giudice ricusato ed assunte se del caso le prove offerte, non è impugnabile e in caso di accoglimento del ricorso, dovrà indicare il nominativo del Giudice supplente che deve sostituire quello ricusato.
9. Ove non sia possibile, a causa della ricusazione di un numero di componenti di un Organo di giustizia tale da impedirne la valida costituzione, il Presidente dell'Organo di Giustizia interessato segnala la circostanza al Consiglio Federale che provvederà a nominare uno o più componenti provvisori per consentire la valida composizione dell'Organo di giustizia.
10. Il nuovo componente resterà in carica per l'esame del solo caso di cui alla ricusazione.
11. Non è ammessa la ricusazione dei Giudici chiamati a decidere sulla ricusazione.

ART. 47 – Condanna alle spese per lite temeraria

1. Il giudice, con la decisione che chiude il procedimento, può condannare la parte soccombente che abbia proposto una lite ritenuta temeraria al pagamento delle spese a favore dell'altra parte fino a una somma pari al triplo del contributo per l'accesso ai servizi di giustizia sportiva e comunque non inferiore a 500 (cinquecento/00) euro.
2. Se la condotta della parte soccombente assume rilievo anche sotto il profilo disciplinare, il giudice segnala il fatto al Procuratore federale.

ART. 48 – Comunicazioni

1. Tutti gli atti del procedimento dei quali non sia stabilita la partecipazione in forme diverse sono comunicati a mezzo di posta elettronica certificata, il cui indirizzo è indicato sul sito istituzionale della Federazione, nella pagina della Giustizia Federale. Il Giudice può invitare le parti a concordare forme semplificate di comunicazione tra le stesse, anche mediante rinuncia ad avvalersi in ogni modo dei difetti di trasmissione, riproduzione o scambio.
2. Gli atti di avvio dei procedimenti disciplinari sono comunicati presso la sede della Società, Associazione o Ente di appartenenza dei soggetti che vi sono sottoposti; in caso di mancata consegna della comunicazione al tesserato, la Società, Associazione o Ente è sanzionabile fino alla revoca dell'affiliazione. In ogni caso, la prima comunicazione può essere fatta in qualunque forma idonea al raggiungimento dello scopo.
3. È onere delle parti di indicare, nel primo atto difensivo, l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale esse intendono ricevere le comunicazioni; in difetto, le comunicazioni successive alla prima sono depositate presso la segreteria dell'organo procedente e si hanno per conosciute con tale deposito.
4. Le decisioni degli Organi di Giustizia sono pubblicate e conservate per un anno nel sito internet istituzionale della Federazione, nella pagina della Giustizia Federale. Il termine per l'impugnazione decorre dal giorno seguente alla pubblicazione che è in ogni caso successiva alla comunicazione, quando prevista.

ART. 49 - Segreteria e sede degli Organi di Giustizia

1. Il Segretario degli Organi di Giustizia delle Commissioni è nominato dal Consiglio Federale su designazione del Presidente in base a criteri di competenza.
2. Il Segretario assiste gli Organi di Giustizia le Commissioni in tutti gli atti dei quali deve essere formato processo verbale ed è coadiuvato dal personale della Segreteria federale.
3. Il Segretario documenta a tutti gli effetti tutta l'attività svolta dalle Commissioni e provvede a tutte le incombenze attribuitegli dal presente Regolamento.
4. Il Segretario attende al rilascio di copie ed estratti dei documenti prodotti, all'iscrizione delle controversie nei ruoli, alla formazione del fascicolo d'ufficio e alla conservazione di quelli delle parti, alle comunicazioni prescritte anche dal giudice, nonché alle altre incombenze che il Codice e i regolamenti federali gli attribuiscono.

ART. 50 - Sospensione feriale

1. Il decorso dei termini del procedimento è sospeso di diritto dal 1 agosto al 15 settembre di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

CAPO IV

GIUDICI SPORTIVI

SEZIONE I

NOMINA E COMPETENZA

ART. 51 - Istituzione

1. Presso la Federazione sono istituiti i Giudici sportivi.
2. I Giudici sportivi si distinguono in Giudice sportivo nazionale, Giudici sportivi territoriali e Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello.

ART. 52 - Competenza dei Giudici sportivi

1. Il Giudice sportivo nazionale e i Giudici sportivi territoriali pronunciano in prima istanza, senza udienza e con immediatezza su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare e in particolare su quelle relative a:
 - a) la regolarità delle gare e la omologazione dei relativi risultati;
 - b) la regolarità dei campi e delle relative attrezzature;
 - c) la regolarità dello status e della posizione di atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara;
 - d) i comportamenti di atleti, tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara;
 - e) -ogni altro fatto rilevante per l'ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara.
2. La Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello giudica in seconda istanza sui ricorsi avverso le decisioni del Giudice sportivo nazionale e dei Giudici sportivi territoriali. È competente a decidere, altresì, sulle istanze di riconsunzione dei medesimi.

ART. 53 - Articolazione funzionale e territoriale del Giudice sportivo nazionale e dei Giudici sportivi territoriali

1. Il Giudice sportivo nazionale è competente per i campionati e le competizioni di ambito nazionale.
2. I Giudici sportivi territoriali sono competenti per i campionati e le competizioni di ambito territoriale.
3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 16 del Codice della Giustizia Sportiva, il Giudice sportivo nazionale è unico e si compone di un componente effettivo e di un componente supplente.
4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 15 del Codice della Giustizia Sportiva, i Giudici sportivi territoriali sono tre e si compongono di un componente effettivo e un componente supplente per ciascuna delle seguenti Aree: Area Nord (Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige,

Liguria, Emilia Romagna), Area Centro (Toscana, Marche, Umbria, Abruzzi, Molise, Lazio, Sardegna) e Area Sud (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia).

ART. 54 - Nomina del Giudice Sportivo

1. Il Giudice sportivo nazionale e i Giudici sportivi territoriali sono nominati dal Consiglio federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia. Possono essere dichiarati idonei alla nomina, quali Giudici sportivi nazionali, coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:

- a) professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
- b) magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
- c) avvocati dello Stato, anche a riposo;
- d) notai;
- e) avvocati iscritti negli albi dei relativi consigli dell'ordine;
- f) iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
- g) alti ufficiali delle Forze dell'ordine, anche a riposo.

2. Essi durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.

3. Il Giudice sportivo nazionale ha sede presso la Federazione e giudica in composizione monocratica. Avverso le sue decisioni è ammesso ricorso alla Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello entro il termine di 5 giorni, che in ogni caso decorre dalla pubblicazione.

ART. 55 - Nomina della Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello e composizione della stessa

1. I componenti della Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello sono i medesimi della Corte federale di appello.

2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 17 del Codice della Giustizia Sportiva, la Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello si compone di cinque componenti, di cui uno, individuato dal Consiglio federale, svolge le funzioni di presidente.

3. La Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello giudica in composizione collegiale col numero invariabile di tre componenti. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione ovvero si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.

4. La Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello ha sede presso la Federazione.

Avverso le decisioni della Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello, per i casi e nei limiti stabiliti, è ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport di cui all'articolo 12 bis dello Statuto del CONI entro trenta giorni dalla pubblicazione.

SEZIONE II

PROCEDIMENTI

ART. 56 - Avvio del procedimento innanzi al Giudice sportivo

1. I procedimenti innanzi al Giudice sportivo sono instaurati:

- a) d'ufficio, a seguito di acquisizione dei documenti ufficiali relativi alla gara o su eventuale segnalazione del Procuratore Federale;
- b) su istanza del soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.

ART. 57 - Istanza degli interessati

L'istanza deve essere proposta al Giudice sportivo entro il termine di due giorni dal compimento dell'evento; essa contiene l'indicazione dell'oggetto, delle ragioni su cui è fondata e degli eventuali mezzi di prova.

1. In caso di procedimento innanzi al Giudice sportivo avente ad oggetto l'omologazione dei risultati, qualora non sia stata presentata all'Ufficiale di gara apposita contestazione prima dello svolgimento del turno di gara successivo a quello cui la contestazione si riferisce, l'eventuale accoglimento dell'istanza da parte del Giudice sportivo non può modificare il risultato omologato.

2. L'istanza può essere formulata con riserva dei motivi. Entro il termine di sette giorni dalla sua formulazione, la riserva dei motivi è sciolta mediante indicazione delle ragioni su cui è fondata l'istanza e degli eventuali mezzi di prova. In caso di mancata indicazione nel termine indicato, il Giudice sportivo non è tenuto a pronunciare.

ART. 58 - Fissazione della data di decisione

1. Il Giudice sportivo fissa la data in cui assumerà la pronuncia, che è adottata entro il termine di quindici giorni.
2. Il provvedimento di fissazione è comunicato tempestivamente agli interessati individuati dal Giudice, a cura della segreteria. Prima della pronuncia, a seguito di espressa richiesta dell'istante, il giudice può adottare ogni provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente gli interessi.

ART. 59 - Disciplina del contraddittorio con gli interessati

1. I soggetti ai quali sia stato comunicato il provvedimento di fissazione possono, entro due giorni prima di quello fissato per la pronuncia, far pervenire memorie e documenti.

ART. 60 - Pronuncia del Giudice Sportivo

1. Il Giudice sportivo pronuncia senza udienza.
2. Il Giudice sportivo assume ogni informazione che ritiene utile ai fini della pronuncia. Se rinvia a data successiva la pronuncia ne dà comunicazione agli interessati.
3. La pronuncia è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

ART. 61 - Giudizio innanzi alla Corte sportiva di appello

1. Le pronunce del Giudice sportivo nazionale e dei Giudici sportivi territoriali possono essere impugnate con reclamo alla Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello.

2. Il reclamo può essere promosso dalla parte interessata o dalla Procura federale; esso è depositato presso la Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello entro un termine perentorio di cinque giorni dalla data in cui è pubblicata la pronuncia impugnata. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata, salvo l'adozione da parte del giudice di ogni provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente gli interessi, su espressa richiesta del reclamante.

3. Gli interessati hanno diritto di ottenere, a proprie spese, copia dei documenti su cui la pronuncia è fondata. Il ricorrente formula la relativa richiesta con il reclamo di cui al precedente comma, In tal caso, il reclamo può essere depositato con riserva dei motivi, che devono essere integrati, a pena di inammissibilità, non oltre il terzo giorno successivo a quello in cui il reclamante ha ricevuto copia dei documenti richiesti.

4. Il Presidente della Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello fissa l'udienza in camera di consiglio con provvedimento comunicato senza indugio agli interessati.

5. Le parti, ad esclusione del reclamante, devono costituirsi in giudizio entro il termine di due giorni prima dell'udienza, con memoria difensiva depositata o fatta pervenire alla Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello. Entro il medesimo termine è ammesso l'intervento di altri eventuali interessati.

6. La Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello decide in camera di consiglio. Le parti hanno diritto di essere sentite purché ne abbiano fatta esplicita richiesta e siano presenti.

7. Innanzi alla Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello possono prodursi nuovi documenti, purché analiticamente indicati nell'atto di reclamo e immediatamente resi accessibili agli altri interessati.

8. La Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello può riformare in tutto od in parte la pronuncia impugnata. Se rileva motivi di improponibilità o di improcedibilità dell'istanza proposta in primo grado, annulla la decisione impugnata. In ogni altro caso in cui non debba dichiarare l'inammissibilità del reclamo decide nel merito.

9. La decisione della Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello, adottata entro dieci giorni dall'udienza, è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

CAPO V

GIUDICI FEDERALI

SEZIONE I

NOMINA E COMPETENZA

ART. 62 - Istituzione

1. Presso la Federazione sono istituiti i Giudici federali.
2. I Giudici federali si distinguono in Tribunale federale e Corte federale di appello; entrambi hanno sede presso la Federazione.

ART. 63 - Competenza dei Giudici federali

1. Il Tribunale Federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi al Giudice sportivo nazionale.
2. La Corte federale di appello giudica in secondo grado sui ricorsi proposti contro le decisioni del Tribunale federale.

ART. 64 - Elezione negli Organi di Giustizia federale e composizione degli stessi

1. I componenti degli organi di giustizia federale sono nominati dal Consiglio Direttivo federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.
2. Possono essere dichiarati idonei alla nomina, quali componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello, coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:
 - a) professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
 - b) magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
 - c) avvocati dello Stato, anche a riposo;
 - d) notai;
 - e) avvocati iscritti da almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine.
3. I componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.
4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 26 del Codice della Giustizia Sportiva, il Tribunale federale e la Corte federale di appello si compongono ciascuno di cinque componenti; tra questi, per ognuno dei due organi, il Consiglio Federale individua colui il quale svolge le funzioni di presidente.
5. Il Tribunale federale e la Corte federale di appello giudicano in composizione collegiale, con un numero invariabile di tre componenti. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione o si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.

SEZIONE II

PROCEDIMENTI

ART. 65 - Avvio del procedimento

1. I procedimenti dinanzi al Tribunale federale sono instaurati:
 - a) con atto di deferimento del procuratore federale;
 - b) con ricorso della parte interessata titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.

ART. 66 - Applicazione di sanzioni su richiesta a seguito di atto di deferimento

1. Fino a che non sia concluso dinanzi al Tribunale federale il relativo procedimento, gli incolpati possono convenire con il Procuratore federale l'applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura.
2. L'accordo è trasmesso, a cura del Procuratore federale, alla Procura generale dello sport, che, entro i dieci giorni successivi, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata.
3. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l'accordo è trasmesso, a cura del procuratore federale, al collegio incaricato della decisione, il quale, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dichiara l'efficacia con apposita decisione. L'efficacia dell'accordo comporta, a ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti dell'incolpato.
4. Il comma 1 non trova applicazione per i casi di recidiva e per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica qualificati come illecito sportivo o frode sportiva dall'ordinamento federale.

ART. 67 - Fissazione dell'udienza a seguito di atto di deferimento

1. Entro dieci giorni dalla ricezione dell'atto di deferimento, il presidente del collegio fissa l'udienza di discussione e comunica all'incolpato, alla Procura federale e agli altri soggetti eventualmente indicati dal presente regolamento la data dell'udienza. Fino a tre giorni prima, gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria dell'organo di giustizia e l'incolpato, la Procura federale e gli altri interessati possono prenderne visione ed estrarne copia; entro il medesimo termine, possono, inoltre, depositare o far pervenire memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti.
2. Tra la comunicazione e la data fissata per l'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a venti. Il presidente del collegio, qualora ne ravvisi giusti motivi, può disporre l'abbreviazione del termine. L'abbreviazione può essere altresì disposta in considerazione del tempo di prescrizione degli illeciti contestati, purché sia assicurato all'incolpato l'esercizio effettivo del diritto di difesa.

ART. 68 - Ricorso della parte interessata

1. Per la tutela di situazioni giuridicamente protette nell'ordinamento federale, quando per i relativi fatti non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi agli organi di giustizia sportiva, è dato ricorso dinanzi al Tribunale federale.
2. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell'atto o del fatto e, comunque, non oltre un anno dall'accadimento. Decorso tali termini, i medesimi atti o fatti non possono costituire causa di azione innanzi al Tribunale federale, se non per atto di deferimento del procuratore federale.
3. Il ricorso contiene:
 - a) gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e degli eventuali soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque controinteressati;
 - b) l'esposizione dei fatti;
 - c) l'indicazione dell'oggetto della domanda e dei provvedimenti richiesti;
 - d) l'indicazione dei motivi specifici su cui si fonda;
 - e) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende valersi;
 - f) la sottoscrizione del difensore, con indicazione della procura.

ART. 69 - Ricorso per l'annullamento delle deliberazioni

1. Le deliberazioni dell'Assemblea contrarie alla legge, allo Statuto del Coni e ai principi fondamentali del Coni, allo Statuto e ai regolamenti della Federazione possono essere annullate su ricorso di organi della Federazione, del Procuratore federale, e di tesserati o affiliati titolari di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale che abbiano subito un pregiudizio diretto e immediato dalle deliberazioni.
2. Le deliberazioni del Consiglio federale contrarie alla legge, allo Statuto del Coni e ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto e ai regolamenti della Federazione possono essere annullate su ricorso di un componente, assente o dissenziente, del Consiglio federale, o del Collegio dei revisori dei conti.
3. L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima.
4. Il Presidente del Tribunale, sentito il Presidente federale ove non già ricorrente, può sospendere, su istanza di colui che ha proposto l'impugnazione, l'esecuzione della delibera impugnata, quando sussistano gravi motivi.
5. L'esecuzione delle delibere assembleari o consiliari, qualora manifestamente contrarie alla legge, allo Statuto e ai principi fondamentali del CONI, può essere sospesa anche dalla Giunta nazionale del CONI.
6. Restano fermi i poteri di approvazione delle deliberazioni federali da parte della Giunta nazionale del Coni previsti dalla normativa vigente.
7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 68, commi 2 e 3, del presente Regolamento. La eventuale pubblicazione della deliberazione nel sito internet della Federazione implica, in ogni caso, piena conoscenza dell'atto.

ART. 70 - Fissazione dell'udienza a seguito di ricorso

1. Entro dieci giorni dal deposito del ricorso, il presidente del Tribunale fissa l'udienza di discussione, trasmettendo il ricorso ai soggetti nei cui confronti esso è proposto o comunque interessati e agli altri soggetti indicati dal presente regolamento, nonché comunicando, anche al ricorrente, la data dell'udienza.
2. Fino a cinque giorni prima di quello fissato per l'udienza, gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria del Tribunale federale e il ricorrente, i soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque interessati, nonché gli altri eventualmente indicati possono prenderne visione ed estrarne copia; possono, inoltre, depositare memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti.
3. Tra la comunicazione e la data fissata per l'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a venti e non superiore a trenta giorni. Il presidente del collegio, qualora ne ravvisi giusti motivi, può disporre l'abbreviazione del termine, purché sia assicurato alle parti l'esercizio effettivo del diritto di difesa.
4. Tutti i ricorsi proposti separatamente in relazione al medesimo fatto o alla medesima deliberazione sono riuniti, anche d'ufficio, in un solo procedimento.

ART. 71 - Domanda cautelare

1. Il ricorrente che ha fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per la decisione, i propri interessi siano minacciati da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere al Tribunale l'emanazione delle misure cautelari che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul merito. La domanda è proposta con il ricorso, ovvero con atto successivo. In tal caso, ne è data comunicazione agli interessati, che possono presentare memorie e documenti in un termine all'uopo stabilito.
2. Il Tribunale provvede sulla domanda cautelare anche fuori udienza con pronuncia succintamente motivata, non soggetta a impugnazione ma revocabile in ogni momento, anche d'ufficio.
3. Il provvedimento in ogni caso perde efficacia con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio.

ART. 72 - Intervento del terzo

1. Un terzo può intervenire nel giudizio davanti al Tribunale federale qualora sia titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.
2. L'atto di intervento deve essere depositato non oltre cinque giorni prima di quello fissato per la udienza.
3. Con l'atto di intervento il terzo deve specificamente dimostrarsi portatore dell'interesse che lo giustifica.

ART. 73 - Svolgimento dell'udienza e decisione del Tribunale federale

1. L'udienza innanzi al Tribunale federale si svolge in camera di consiglio; è facoltà delle parti di essere sentite.

2. L'applicazione delle disposizioni sulla pubblicità di cui all'art. 35 del Codice della Giustizia Sportiva può essere esclusa in tutto o in parte, con atto motivato, dall'organo procedente, nei casi in cui ricorrano esigenze di ulteriore tutela dei risultati delle indagini relative a procedimenti penali.
3. Lo svolgimento dell'udienza è regolato dal presidente del collegio. La trattazione è orale e concentrata e assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa.
4. Nei giudizi disciplinari, l'incolpato ha sempre il diritto di prendere la parola dopo il rappresentante del Procuratore federale.
5. Dell'udienza viene redatto sintetico verbale.
6. La decisione del Tribunale federale è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

ART. 74 - Assunzione delle prove

1. Laddove ritenuto necessario ai fini del decidere, il collegio può disporre, anche d'ufficio, l'assunzione di qualsiasi mezzo di prova.
2. Le testimonianze devono essere rese previo ammonimento che eventuali falsità o reticenze produrranno per i tesserati le conseguenze derivanti dalla violazione degli obblighi di lealtà e correttezza.
3. Le domande sono rivolte ai testimoni solo dal presidente del collegio, cui le parti potranno rivolgere istanze di chiarimenti, nei limiti di quanto strettamente necessario all'accertamento del fatto controverso.
4. Se viene disposta consulenza tecnica, il collegio sceglie un esperto di assoluta terzietà rispetto agli interessi in conflitto e cura, nello svolgimento dei lavori, il pieno rispetto del contraddittorio. L'elaborato finale è trasmesso al Tribunale federale ed alle Parti almeno dieci giorni prima dell'udienza.

ART. 75 - Giudizio innanzi alla Corte federale di appello

1. Il mezzo per impugnare le decisioni del Tribunale federale è esclusivamente il reclamo della parte interessata, ivi compresa la Procura federale, innanzi alla Corte federale di appello.
2. Il reclamo è depositato presso la Corte federale di appello non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della decisione. Il reclamo e il provvedimento di fissazione d'udienza sono comunicati, a cura della segreteria, ai rappresentanti della parte intimata e delle altre parti eventualmente presenti nel precedente grado di giudizio ovvero alle stesse parti personalmente.
3. Decorso il termine per proporre reclamo, la decisione del Tribunale federale non è più impugnabile, né contro tale decisione è ammesso il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport.
4. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata; tuttavia il presidente del collegio, quando ricorrono gravi motivi, può disporre, con lo stesso provvedimento col quale fissa l'udienza di discussione, la sospensione dell'esecuzione ovvero altro provvedimento che appaia, secondo le circostanze, il più idoneo a evitare alla parte che ha proposto reclamo un pregiudizio irreversibile. All'udienza, da tenersi tempestivamente, il collegio conferma, modifica o revoca il provvedimento dato dal Presidente. Il provvedimento in ogni caso perde efficacia con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio.
5. La parte intimata non può presentare oltre la prima udienza l'eventuale impugnazione dalla quale non sia ancora decaduta; anche quando l'impugnazione incidentale è così proposta il collegio non può differire l'udienza di un termine maggiore di quindici giorni. In ogni caso, tutte le impugnazioni contro la medesima decisione debbono essere riunite e trattate congiuntamente.
6. Col reclamo la controversia è devoluta al collegio davanti al quale è proposto nei limiti delle domande e delle eccezioni non rinunciate o altrimenti precluse. La trattazione è orale e concentrata e assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa, consentendo a ciascuna il deposito di almeno un atto scritto o di una memoria.
7. Il collegio, anche d'ufficio, può rinnovare l'assunzione delle prove o assumere nuove prove e deve sempre definire il giudizio, confermando ovvero riformando, in tutto o in parte, la decisione impugnata. Non è consentita la rimessione al primo giudice. Si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 73 e 74 del presente Regolamento.
8. Quando definisce il giudizio, il presidente del collegio dà lettura del dispositivo e, se l'esigenza dell'esposizione differita delle ragioni della decisione non consente il deposito contestuale della motivazione per la particolare complessità della controversia, fissa nel dispositivo un termine non superiore a dieci giorni per il deposito della sola motivazione. In quest'ultimo caso, salvo che sia altrimenti disposto con nuovo provvedimento a norma del comma 4, l'esecuzione della decisione non è impedita e, ove ammesso, il ricorso al Collegio di Garanzia dello sport rimane improponibile fino alla pubblicazione della motivazione.
9. Se il reclamo è dichiarato inammissibile ovvero è rigettato l'eventuale cauzione per le spese diviene irripetibile.

10. Per il contenuto e la sottoscrizione degli atti di parte e del processo verbale, la disciplina delle udienze e la forma dei provvedimenti in generale, si applicano i principi regolatori del codice di procedura civile.

11. La decisione della Corte federale di appello è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

ART. 76 - Termini di estinzione del giudizio disciplinare e termini di durata degli altri giudizi

1. Il termine per la pronuncia della decisione di primo grado è di novanta giorni dalla data di esercizio dell'azione disciplinare.

2. Il termine per la pronuncia della decisione di secondo grado è di sessanta giorni dalla data di proposizione del reclamo.

3. Se la decisione di merito è annullata in tutto o in parte a seguito del ricorso al Collegio di Garanzia dello sport, il termine per la pronuncia nell'eventuale giudizio di rinvio è di sessanta giorni e decorre dalla data in cui vengono restituiti gli atti del procedimento dal Collegio di Garanzia dello sport.

4. Se i termini non sono osservati per ciascuno dei gradi di merito, il procedimento disciplinare è dichiarato estinto, anche d'ufficio, se l'incolpato non si oppone.

5. Il corso dei termini è sospeso:

a. se per lo stesso fatto è stata esercitata l'azione penale, ovvero l'incolpato è stato arrestato o fermato o si trova in stato di custodia cautelare, riprendendo a decorrere dalla data in cui non è più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere ovvero sono divenuti irrevocabili la sentenza o il decreto penale di condanna, fermo che l'azione disciplinare è promossa e proseguita indipendentemente dall'azione penale relativa al medesimo fatto;

b. se si procede ad accertamenti che richiedono indispensabilmente la collaborazione dell'incolpato, e per tutto il tempo necessario;

c. se il procedimento disciplinare è rinviato a richiesta dell'incolpato o del suo difensore o per impedimento dell'incolpato o del suo difensore;

d. in caso di gravi impedimenti soggettivi dei componenti del collegio giudicante, per il tempo strettamente necessario alla sostituzione.

6. L'estinzione del giudizio disciplinare estingue l'azione e tutti gli atti del procedimento, inclusa ogni eventuale decisione di merito, diventano inefficaci. L'azione estinta non può essere riproposta.

7. La dichiarazione di estinzione è impugnabile dalla parte interessata. Se interviene nel giudizio di secondo grado o di rinvio, anche il Procuratore generale dello sport, qualora il ricorso non sia altrimenti escluso, può impugnarla davanti al Collegio di Garanzia dello sport.

8. Le controversie diverse da quelle di natura disciplinare sono decise dagli Organi di Giustizia presso la Federazione entro novanta giorni dalla proposizione del ricorso introduttivo di primo grado ed entro sessanta giorni dalla proposizione dell'eventuale reclamo.

9. La disposizione di cui al comma precedente si applica, altresì, per le controversie dinanzi agli organi di giustizia sportiva.

ART. 77 - Efficacia della sentenza dell'autorità giudiziaria nei giudizi disciplinari

1. Davanti agli Organi di Giustizia la sentenza penale irrevocabile di condanna, anche quando non pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso.

2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di applicazione della pena su richiesta delle parti.

3. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione, pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare nei confronti dell'imputato quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, ferma restando l'autonomia dell'ordinamento sportivo nella definizione della fattispecie e nella qualificazione del fatto.

4. L'efficacia di cui ai commi 1 e 3 si estende agli altri giudizi in cui si controverte intorno a illeciti il cui accertamento dipende da quello degli stessi fatti materiali che sono stati oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale nei confronti dell'incolpato.

5. In ogni caso hanno efficacia nei giudizi disciplinari le sentenze non più impugnabili che rigettano la querela di falso o accertano la falsità di un documento ovvero che pronunciano sull'istanza di verifica.

6. Fuori dei limiti di cui ai precedenti commi, gli organi di giustizia non sono soggetti all'autorità di altra sentenza, che non costituisca cosa giudicata tra le stesse parti; essi conoscono di ogni questione pregiudiziale o

incidentale, pur quando riservata per legge all'Autorità giudiziaria, la cui risoluzione sia rilevante per pronunciare sull'oggetto della domanda, incluse le questioni relative alla capacità di stare in giudizio e all'incidente di falso. 7. In nessun caso è ammessa la sospensione del procedimento salvo che, per legge, debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale di merito e la relativa causa sia stata già proposta davanti all'Autorità giudiziaria.

CAPO VI

PROCURATORE FEDERALE

SEZIONE I

UFFICIO DEL PROCURATORE FEDERALE

ART. 78 – Composizione dell'Ufficio del Procuratore federale

1. Presso la Federazione è costituito l'Ufficio del Procuratore federale per promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali. Il Procuratore federale esercita le proprie funzioni davanti agli Organi di Giustizia della Federazione.
2. L'Ufficio del Procuratore si compone di un Procuratore federale, un Procuratore Aggiunto e tre Sostituti Procuratori. Il Procuratore federale è nominato dal Consiglio federale, su proposta del Presidente federale, ed è scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia
3. Il Procuratore Aggiunto è nominato dal Consiglio federale, previo parere del Procuratore federale. e scelti tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia
4. I Sostituti Procuratori sono nominati dal Consiglio federale, previo parere del Procuratore federale e scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.
5. Il Procuratore federale e i Sostituti Procuratori durano in carica per un mandato di quattro anni. Il mandato di Procuratore federale non può essere rinnovato più di due volte.
6. I Sostituti Procuratori ed il Procuratore Aggiunto coadiuvano il Procuratore federale. Il Procuratore Aggiunto sostituisce il Procuratore Federale in caso di impedimento.
7. Gli incarichi presso l'Ufficio del Procuratore Federale possono essere svolti anche in deroga a quanto previsto dall'art. 7, comma 5 dei Principi Fondamentali.

ART. 79 – Nomina dei componenti dell'Ufficio del Procuratore federale

1. Possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Procuratore federale coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate dall'articolo 26, comma 2 del Codice della Giustizia Sportiva, ovvero in quella degli alti ufficiali delle Forze dell'ordine, anche a riposo.
2. Possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Procuratore Aggiunto e Sostituto Procuratore federale coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate dall'articolo 26, comma 2 del Codice della Giustizia Sportiva, nonché in quelle degli iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, degli ufficiali delle Forze dell'ordine anche a riposo, dei laureati in materie giuridiche che abbiano maturato almeno due anni di esperienza nell'ordinamento sportivo.
3. Il Procuratore federale, il Procuratore Aggiunto ed il Sostituto Procuratore svolgono le rispettive attribuzioni in piena indipendenza ed in nessun caso assistono alle deliberazioni del giudice presso il quale svolgono le rispettive funzioni né possono altrimenti godere, dopo l'esercizio dell'azione, di poteri o facoltà non ragionevoli né equivalenti a quelli dei rappresentanti della difesa.

ART. 80 – Attribuzioni del Procuratore federale

1. Le funzioni del Procuratore federale sono esercitate nelle indagini preliminari, nei procedimenti di primo grado e nei giudizi di impugnazione; esse sono svolte personalmente ovvero mediante assegnazione delle questioni a

uno o più addetti al medesimo Ufficio. Con l'atto di assegnazione il Procuratore può stabilire i criteri ai quali l'addetto all'Ufficio deve attenersi anche relativamente alla fase dibattimentale.

2. I componenti dell'Ufficio del Procuratore federale in nessun caso non possono assistere alle deliberazioni del giudice presso il quale svolgono le rispettive funzioni ovvero godere, dopo l'esercizio dell'azione, di poteri o facoltà non ragionevoli né equivalenti a quelli dei rappresentanti della difesa.

SEZIONE II

AZIONE DISCIPLINARE

ART. 81 - Azione del Procuratore federale

1. Il Procuratore federale esercita in via esclusiva l'azione disciplinare nei confronti di tesserati, affiliati e degli altri soggetti legittimati secondo le norme della Federazione, nelle forme e nei termini da queste previsti, quando non sussistono i presupposti per l'archiviazione.

2. L'archiviazione è disposta dal Procuratore federale se la notizia di illecito sportivo è infondata; può altresì essere disposta quando, entro il termine per il compimento delle indagini preliminari, gli elementi acquisiti non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio ovvero l'illecito è estinto o il fatto non costituisce illecito disciplinare ovvero ne è rimasto ignoto l'autore.

3. Il Procuratore federale prende notizia degli illeciti di propria iniziativa e riceve le notizie presentate o comunque pervenute. L'azione disciplinare è esercitata di ufficio; il suo esercizio non può essere sospeso né interrotto, salvo che sia diversamente stabilito. Le notizie di illecito presentate possono essere ricevute dal Procuratore federale esclusivamente se:

- è verificabile la provenienza e l'identità del segnalante;
- il segnalante risulta tesserato o Affiliato ai tempi del fatto segnalato e della segnalazione.

4. Quando non deve disporre l'archiviazione, il Procuratore federale informa l'interessato della intenzione di procedere al deferimento e gli elementi che la giustificano, assegnandogli un termine per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria. Qualora il Procuratore federale ritenga di dover confermare la propria intenzione esercita l'azione disciplinare formulando, nei casi previsti dallo Statuto o dalle norme federali, l'incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio comunicato all'incolpato e al giudice e agli ulteriori soggetti eventualmente indicati dal presente regolamento. Nell'atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, enunciate le norme che si assumono violate e indicate le fonti di prova acquisite, ed è formulata la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare.

5. Dopo il provvedimento di archiviazione la riapertura delle indagini può essere disposta d'ufficio nel caso in cui emergano nuovi fatti o circostanze rilevanti dei quali il Procuratore federale non era a conoscenza. Se tali fatti o circostanze si desumono da un provvedimento che dispone il giudizio penale, il diritto di sanzionare si prescrive comunque entro il termine della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione.

ART. 82 - Prescrizione dell'azione

1. Il potere di sanzionare i fatti disciplinarmente rilevanti si estingue quando il Procuratore federale non lo eserciti entro i termini previsti dal presente Regolamento.

2. La prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui occorre il fatto disciplinarmente rilevante. L'esercizio dell'azione disciplinare interrompe la prescrizione.

3. Il diritto di sanzionare si prescrive entro:

- a. il termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni relative allo svolgimento della gara;
- b. il termine della sesta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni in materia gestionale ed economica;
- c. il termine della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni relative alla alterazione dei risultati di gare, competizioni o campionati;
- d. il termine della quarta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, in tutti gli altri casi.

4. I termini di prescrizione nei confronti di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura decorrono dal giorno successivo a quello in cui è assunta posizione rilevante nell'ordinamento federale.

5. La sopravvenuta estraneità all'ordinamento federale da parte di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura non impedisce l'esercizio dell'azione disciplinaria ma sospende la prescrizione finché non sia nuovamente acquisita posizione rilevante nell'ordinamento sportivo.

ART. 83 – Astensione

1. Il Procuratore federale ha facoltà di astenersi quando esistono gravi ragioni di convenienza.
2. L'autorizzazione all'astensione è data dal Procuratore generale dello sport.

ART. 84 - Svolgimento delle indagini

1. Il Procuratore federale ha il dovere di svolgere tutte le indagini necessarie all'accertamento di violazioni statutarie e regolamentari di cui ha notizia.
2. A tal fine, iscrive nell'apposito registro le notizie di fatti o atti rilevanti. Il registro deve essere tenuto secondo le modalità prescritte dall'articolo 53 del Codice della Giustizia Sportiva, in quanto compatibili.
3. La durata delle indagini non può superare il termine di quaranta giorni dall'iscrizione nel registro del fatto o dell'atto rilevante. Su istanza congruamente motivata del Procuratore Federale, la Procura generale dello sport autorizza la proroga di tale termine per la medesima durata, fino ad un massimo di due volte, eventualmente prescrivendo gli atti indispensabili da compiere. Gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati. Possono sempre essere utilizzati gli atti e documenti in ogni tempo acquisiti dalla Procura della Repubblica e dalle altre autorità giudiziarie dello Stato.
4. Il Procuratore federale, concluse le indagini, se ritiene di non provvedere al deferimento ai sensi dell'articolo 81, comunica entro cinque giorni il proprio intendimento di procedere all'archiviazione alla Procura Generale dello Sport. Ferme le attribuzioni di questa, dispone quindi l'archiviazione con determinazione succintamente motivata.
5. Il Procuratore federale, in ogni caso, è tenuto a comunicare la determinazione conclusiva delle indagini ai soggetti alle stesse sottoposti e di cui risulti compiutamente accertata l'identità.

ART. 85 - Registro dei procedimenti disciplinari

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 53 del Codice della Giustizia Sportiva e dagli artt. 5 e ss. del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della Procura generale dello sport, il Procuratore Federale iscrive immediatamente nell'apposito registro custodito presso l'Ufficio ogni notizia di infrazione o illecito sportivo che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa, nonché contestualmente o dal momento in cui risulta, il nome della persona cui i fatti sono attribuiti.

ART. 86 - Applicazione di sanzioni su richiesta e senza incolpazione

1. I soggetti sottoposti a indagini possono convenire con il Procuratore federale l'applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura. Il Procuratore Federale, prima di addivenire all'accordo, informa il Procuratore Generale dello Sport.
2. L'accordo è trasmesso, a cura del Procuratore federale, al Presidente della Federazione, il quale, entro i quindici giorni successivi, sentito il Consiglio federale, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l'accordo acquista efficacia e comporta, in relazione ai fatti relativamente ai quali è stato convenuto, l'improponibilità assoluta della corrispondente azione disciplinare.
3. Il comma 1 non trova applicazione per i casi di recidiva e per i fatti qualificati come illecito sportivo o frode sportiva dall'ordinamento federale.

SEZIONE III

RAPPORTI CON LA PROCURA DELLA REPUBBLICA, CON LA PROCURA ANTIDOPING DEL CONI E CON LA PROCURA GENERALE DELLO SPORT

ART. 87 - Rapporti con l’Autorità giudiziaria

1. Il Procuratore federale, se durante le indagini prende notizia di fatti rilevanti anche per l’Ufficio del Pubblico Ministero, trasmette senza indugio copia degli atti al Presidente federale affinché questi informi l’Autorità giudiziaria competente ovvero vi provvede direttamente.
2. Qualora la Procura della Repubblica trasmetta risultanze del procedimento penale al Procuratore federale, gli atti e documenti trasmessi sono da lui tenuti nel debito riserbo consentito da ciascuna fase del procedimento.
3. Qualora il Procuratore federale ritenga che presso l’Ufficio del Pubblico ministero ovvero altre autorità giudiziarie dello Stato siano stati formati atti o raccolti documenti rilevanti per lo svolgimento delle proprie attribuzioni, ne richiede l’acquisizione direttamente o per il tramite della Procura Generale dello Sport.

ART. 88 - Rapporti con la Procura Antidoping del coni

1. Il Procuratore Federale ha il dovere di collaborare con la Procura Antidoping del CONI nonché con l’ufficio del Pubblico ministero.
2. Il Procuratore federale, se durante le indagini rileva che l’illecito appartiene alla competenza della Procura Antidoping del CONI, trasmette senza indugio gli atti all’ufficio competente. In caso di conflitto, su segnalazione del Procuratore che manifesta l’intendimento di declinare ulteriormente la competenza, decide senza ritardo la Procura generale dello sport, dandone comunicazione agli uffici interessati.

ART. 89 – Rapporti con la Procura generale dello sport

1. Il Procuratore federale coopera, in spirito di leale collaborazione, con la Procura generale dello sport al fine di assicurare la completezza e tempestività delle indagini; a tal fine, la Procura generale dello Sport, anche su segnalazione di singoli tesserati e Affiliati, può invitare il capo della procura federale ad aprire un fascicolo di indagine su uno o più fatti specifici, provvedendo all’iscrizione nel registro generale dei procedimenti in corso, di cui all’articolo 53, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva.
2. La Procura generale dello sport adotta linee guida per prevenire impedimenti o difficoltà nell’attività di indagine e può convocare il Procuratore federale al fine di rendere effettivo il rispettivo potere di promuovere la repressione degli illeciti.
3. Resta fermo il potere di disporre l’avocazione nei termini e con le modalità previste e disciplinate dal Codice della Giustizia Sportiva e dallo Statuto del CONI.
4. In ogni caso, il Procuratore federale è tenuto al rispetto di quanto previsto nel Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della Procura Generale dello sport per quanto di propria competenza, con particolare riferimento a quanto previsto dagli artt. 9, 10, 11 e 12 del citato Regolamento.

CAPO VII

REVISIONE E REVOCAZIONE

ART. 90 – Revisione e revocazione

1. Contro le decisioni della Corte di appello federale per le quali sia scaduto il termine per il ricorso dell’incolpato al Collegio di Garanzia dello Sport ovvero contro le decisioni di quest’ultimo qualora il ricorso non sia stato accolto è ammesso il giudizio di revisione, quando la sanzione è stata applicata sulla base di prove successivamente giudicate false o in difetto di prove decisive successivamente formate o comunque divenute acquisibili.
2. Le altre decisioni della Corte federale di appello per le quali sia scaduto il termine per il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport ovvero la decisione di quest’ultimo qualora il ricorso non sia stato accolto possono essere revocate, su ricorso della parte interessata, quando la decisione dipende esclusivamente da un errore di fatto risultante incontrovertibilmente da documenti acquisiti successivamente per causa non imputabile all’istante.
3. Il termine per proporre la revisione o la revocazione decorre rispettivamente dalla conoscenza della falsità della prova o della formazione di quella nuova ovvero dall’acquisizione del documento. In ogni caso, Il giudizio si svolge in unico grado e allo stesso si applicano le norme relative al procedimento di reclamo davanti alla Corte federale di Appello. Se la revisione è accolta, non è più ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport; ogni altra pronuncia rimane impugnabile con ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport.

4. Fuori dei casi precedenti, nessuna decisione di organi di giustizia può essere revocata quando sia scaduto il termine per la impugnazione o il giudizio sia stato comunque definito dal Collegio di Garanzia dello Sport con decisione nel merito.

5. La revisione o la revocazione non sono più ammesse quando la parte interessata ha agito davanti all'autorità giudiziaria contro la decisione dell'organo di giustizia della Federazione o del Collegio di Garanzia dello Sport.

TITOLO VII

Della estinzione dell'infrazione disciplinare e della sanzione

ART. 91 - Grazia

1. La grazia è un provvedimento di carattere particolare che va a beneficio di una persona determinata. Competente alla concessione della grazia è il Presidente Federale.

2. La grazia può essere concessa solo dopo una sentenza irrevocabile di condanna ed opera sulla pena principale estinguendola, in tutto o in parte, o commutandola in una pena di specie diversa.

3. Il provvedimento può essere adottato solo a domanda scritta dell'interessato, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Presidente Federale, dopo che sia stata scontata almeno la metà della sanzione irrogata.

4. Può essere concessa per tutte le condanne, compresa la radiazione, concorrendo la presenza di circostanze sufficienti a far presumere che l'infrazione non verrà ripetuta.

5. Nei casi di radiazione il provvedimento di grazia non può essere concesso se non siano decorsi almeno cinque anni dalla adozione della sanzione.

ART. 92 - Amnistia

1. E' un provvedimento di carattere generale con cui la Federazione dichiara la estinzione di tutti gli illeciti commessi sino ad una data fissata.

2. L'amnistia può essere concessa per tutte o per alcune fattispecie di illecito disciplinare, senza alcuna esclusione soggettiva.

3. L'amnistia si distingue in propria ed impropria. L'amnistia propria interviene prima che sia esaurito l'accertamento dell'illecito ed ha quindi efficacia ablativa completa; l'amnistia impropria interviene dopo un provvedimento definitivo di condanna ed opera solo sulla pena principale estinguendola.

4. Competente a concedere l'amnistia è il Consiglio Federale con provvedimento motivato.

5. L'amnistia può essere sottoposta a condizioni ed obblighi e non si applica ai recidivi, salvo che il provvedimento disponga diversamente.

ART. 93 - Indulto

1. L'indulto può essere concesso dal Consiglio Federale in occasioni particolari.

2. L'indulto condona, in tutto o in parte, la pena oppure la commuta in una meno grave e, salvo diversa indicazione del Consiglio Federale, non estingue le pene accessorie.

3. L'indulto può essere applicato solo dopo l'accertamento definitivo e quindi dopo la condanna.

4. L'indulto può essere sottoposto a condizioni ed obblighi e non si applica ai recidivi, salvo che il provvedimento disponga diversamente.

ART. 94 - Casi di non applicazione dei provvedimenti di clemenza

1. I provvedimenti di grazia, amnistia ed indulto non sono applicabili in relazione alle sanzioni per violazioni delle Norme Sportive Antidoping.

ART. 95- Riabilitazione

1. La riabilitazione estingue la sanzione disciplinare ed ogni altro effetto della condanna.

2. La riabilitazione può essere concessa quando siano trascorsi tre anni dal giorno in cui la sanzione disciplinare sia stata eseguita o si sia in altro modo estinta, il condannato abbia riparato alle conseguenze dell'illecito commesso ed abbia dato prova effettiva di costante buona condotta.

3. Il termine è prolungato fino a otto anni se la richiesta è fatta da chi è recidivo.

4. La Corte federale di appello decide sull'istanza di riabilitazione ed acquisisce la documentazione ritenuta necessaria ai fini della decisione .
5. Nella richiesta sono indicati gli elementi dai quali può desumersi la sussistenza delle condizioni previste per la concessione del beneficio.
6. Se la richiesta di riabilitazione è respinta per motivi di merito, l'istanza non può essere riproposta prima che siano decorsi due anni dalla data di emissione del provvedimento di rigetto.
7. La Commissione decide in camera di consiglio, nel termine di 60 giorni dal ricevimento dell'istanza; qualora non motivi contestualmente, dovrà effettuare il deposito dei motivi entro 15 giorni dalla decisione.
8. La decisione viene depositata presso la Segreteria Federale, che ne cura la trascrizione nel Casellario Federale e la comunicazione all'interessato.
9. La sentenza di riabilitazione revocata di diritto se il soggetto riabilitato commette entro sette anni un'infrazione per la quale venga comminata la sospensione per un tempo non inferiore a due anni o la radiazione o nell'ipotesi in cui vi sia condanna per l'uso di sostanze o metodi dopanti.

TITOLO VI

DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE RELATIVO ALLE CONTROVERSIE FRA I TESSERATI O LE SOCIETÀ.

ART. 96 - Sistema di Giustizia Sportiva e Collegio di Garanzia dello Sport

1. Avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento federale ed emesse dai relativi organi di giustizia ad esclusione delle controversie che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni tecnico-sportive inferiori a novanta giorni oppure a 10.000 euro di multa o ammenda, e delle controversie in materia di doping è proponibile ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport ai sensi dell'art. 54 del Codice della Giustizia Sportiva. Il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione dei norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti.

ART. 97 – Arbitrato per controversie tra soggetti aderenti alla FGI

1. Possono essere devolute alla decisione di un Collegio Arbitrale le controversie di natura meramente patrimoniale tra soggetti associati, affiliati e tesserati alla FGI che non riguardino lo svolgimento delle attività sportive negli aspetti tecnici o organizzativi, non rientrino nella competenza degli organi di giustizia sportiva e neppure nella competenza esclusiva del giudice amministrativo. Compongono il Collegio Arbitrale un arbitro nominato da una parte, un arbitro nominato dall'altra e un Presidente consensualmente nominato dagli arbitri designati dalle parti o, in mancanza d'accordo, dal Presidente della Corte federale di appello, che provvede anche in caso di mancato esercizio del potere di nomina spettante ad una delle parti.

2. Non sono risolvibili in via arbitrale le controversie che riguardino diritti indisponibili.

3. I soggetti associati, affiliati o tesserati alla FGI accettano, con la domanda di associazione, affiliazione o tesseramento, la clausola compromissoria di cui al precedente comma 1. La violazione della clausola dà luogo anche all'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.

ART. 98 - Instaurazione del procedimento arbitrale

1. La domanda di arbitrato è rivolta dalla parte interessata alla controparte, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

2. La domanda deve indicare l'oggetto della controversia, le conclusioni che si intendono affidare al Collegio Arbitrale, le generalità dell'Arbitro designato e del Presidente proposto, con l'invito rivolto all'altra parte a indicare l'Arbitro designato e a pronunciarsi sulla proposta relativa al Presidente entro il termine di 20 (venti) giorni dalla data di ricezione della comunicazione stessa.

3. La controparte dovrà, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata alla parte proponente, indicare l'arbitro di fiducia, pronunciandosi sulla nomina del Presidente del Collegio, eventualmente integrando l'oggetto della controversia e formulando le proprie conclusioni.

4. Qualora le parti non raggiungano un accordo sulla designazione del Presidente del Collegio, trascorsi 40 (quaranta) giorni dalla comunicazione della domanda d'arbitrato, la nomina può essere richiesta, dalla parte diligente, al Presidente della Corte federale di appello.

ART. 99 - Assistenza legale

1. Durante il procedimento arbitrale, le parti possono farsi assistere e rappresentare da un difensore di loro fiducia, munito di procura.

ART. 100 - Obblighi e diritti dell'Arbitro

1. L'accettazione dell'incarico da parte dell'Arbitro deve avvenire per iscritto.

2. Il Collegio deve pronunciare il lodo entro 90 giorni dalla nomina del Presidente. Le parti, sino alla pronuncia del lodo, possono concordemente fissare un termine più lungo.

3. I componenti del Collegio hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico, che saranno poste a carico della parte soccombente.

4. I membri degli Organi di Giustizia non possono svolgere funzioni arbitrali nei Collegi istituiti nell'ambito della FGI.

ART. 101 - Deposito e comunicazione del lodo

1. Nei 10 (dieci) giorni successivi alla deliberazione, il Presidente del Collegio Arbitrale deve depositare il lodo presso la sede della Segreteria Federale della Federazione, la quale provvederà ad informare tempestivamente le parti.

2. La parte soccombente sarà tenuta a adempiere nel termine stabilito dal lodo, o, in mancanza, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione.

3. Il mancato adempimento del lodo costituisce infrazione disciplinare.

ART. 102 - Sostituzione dell'arbitro

1. Le parti possono sostituire l'Arbitro che ritardi di compiere un atto relativo alle sue funzioni.

2. La sostituzione dell'Arbitro per decadenza, impedimento o dimissioni, avviene con le modalità prescritte per la nomina.

In mancanza d'accordo sulla nomina del sostituto del Presidente, trascorsi trenta giorni dalla data di indisponibilità, la parte più diligente può richiedere la nomina di un nuovo arbitro al Presidente della Corte federale di appello. Questi può procedere alla nomina anche in caso d'inerzia di una parte nella sostituzione dell'arbitro di propria fiducia.

3. Resta salva, comunque, l'attività compiuta dall'Arbitro sostituito.

ART. 103 - Regole del giudizio

1. Il Collegio arbitrale procede irritualmente e giudica secondo diritto. Per quanto non espressamente previsto dallo Statuto federale e dal presente Regolamento si applicano l'art. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 104 - Disposizione di coordinamento finale

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia ai principi generali del C.O.N.I., allo Statuto della F.G.I., al Codice Civile ed al Codice della Giustizia Sportiva.

2. Entro l'inizio della prima stagione sportiva successiva all'approvazione dello Statuto federale e del Regolamento di Giustizia, come modificati in attuazione del Codice della Giustizia Sportiva, il Consiglio federale provvede a riassegnare i componenti degli Organi di Giustizia presso la Federazione e della Procura federale precedentemente in carica, purché in possesso dei requisiti previsti, ai nuovi Organi di Giustizia e alla rispettiva procura, fino alla scadenza del mandato e comunque non oltre la scadenza del quadriennio olimpico. Di tali atti è data immediata comunicazione al CONI.

3. Fino all'entrata in vigore dello Statuto e del Regolamento di Giustizia, come modificati in attuazione del Codice della Giustizia Sportiva, i procedimenti davanti agli Organi di Giustizia presso la Federazione continuano a svolgersi in base alle disposizioni previgenti.

ART. 105- Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua approvazione da parte della Giunta Nazionale del C.O.N.I. o provvedimento equivalente.

REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA E DISCIPLINA

SOMMARIO

REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA E DISCIPLINA.....	1
TITOLO I.....	1
NORME GENERALI	1
ART. 1 - Oggetto del presente Regolamento	1
CAPO I.....	1
Disposizioni generali.....	1
ART. 2 - Doveri e obblighi	1
ART. 3 - Doveri e divieti in materia di tesseramenti e trasferimenti	1
ART. 4 - Illecito sportivo.....	1
ART. 5 - Obbligo di denuncia e collaborazione	1
ART. 6 - Responsabilità delle persone fisiche e delle società	2
ART. 7 - Ignoranza o errata applicazione di norme.....	2
ART. 8 - Divieto di scommesse	2
TITOLO II.....	2
DELLE SANZIONI DISCIPLINARI	2
CAPO I.....	2
Delle sanzioni disciplinari principali ed accessorie	2
ART. 9 - Tipologia delle sanzioni disciplinari principali	2
ART. 10 - Definizione della sanzione disciplinare della ammonizione	3
ART. 11 - Definizione della sanzione disciplinare dell'ammenda.....	3
ART. 12 - Definizione della sanzione disciplinare della sospensione	3
ART. 13 - Definizione della sanzione disciplinare della radiazione.....	3
ART. 14 - Sanzione disciplinare accessoria.....	3
CAPO II	4
Della sospensione cautelare e della impugnazione relativa	4
ART. 15 - Sospensione cautelare dall'attività	4
TITOLO III	4
DELL'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI E DELLE CIRCOSTANZE ATTENUANTI E AGGRAVANTI.....	4
CAPO I.....	4
Norme generali.....	4
ART. 17 - Definizione di infrazione disciplinare	4
ART. 18 - Valutazione dell'illecito disciplinare.....	4
ART. 19 - Commutazione automatica delle sanzioni pecuniarie.....	5
CAPO II	5
Del Tentativo e delle circostanze attenuanti, aggravanti e della recidiva	5
ART. 20 - Tentativo	5
ART. 21 - Circostanze attenuanti.....	5
ART. 22 - Concorso di circostanze attenuanti	5
ART. 23 - Circostanze aggravanti.....	5
ART. 24 - Concorso di circostanze aggravanti	6
ART. 25 - Concorso di circostanze aggravanti ed attenuanti	6
ART. 26 - Recidiva	6
TITOLO IV	7
DELLE INFRAZIONI DISCIPLINARI	7
ART. 27 - Inosservanza della clausola compromissoria.....	7
ART. 28 - Presentazione di esposti o denunce in forma circolare	7
ART. 29 - Offesa alla dignità, al decoro ed al prestigio degli Organi Federali ,CONI e degli Organismi Internazionali di Ginnastica	7

ART. 30 - Rifiuto di presentazione personale e di atti.....	7
ART. 31 - Rifiuto di assoggettamento alle decisioni definitive degli Organi di Giustizia.....	7
ART. 32 - Violazione delle norme sul tesseramento	7
ART. 33 - Aggressione in Gara	7
ART. 34 - Intemperanze dei sostenitori	7
ART. 35 - Infrazioni minori commesse durante una competizione.....	8
ART. 36 - Frode sportiva	8
ART. 37 - Omessa presentazione alle convocazioni della Direzione Tecnica Nazionale	8
TITOLO V	8
DISPOSIZIONI GENERALI DEL PROCESSO SPORTIVO	8
CAPO I.....	8
ORGANI DI GIUSTIZIA	8
ART. 38 - Elenco	8
ART. 39 - Composizione e compiti degli Organi di Giustizia e degli altri organi dei procedimenti ...	8
ART. 40 - Attribuzioni.....	9
ART. 41 - Commissione federale di garanzia.....	9
CAPO II	9
ACCESSO ALLA GIUSTIZIA	9
ART. 42 - Diritto di agire innanzi agli organi di giustizia.....	9
ART. 43 - Contributo per l'accesso ai servizi di giustizia	10
ART. 44 - Ufficio del gratuito patrocinio	10
CAPO III.....	10
DISPOSIZIONI GENERALI SUL PROCEDIMENTO.....	10
ART. 45 – Poteri degli organi di giustizia	10
ART. 46 - Astensione e ricusazione.....	10
ART. 47 – Condanna alle spese per lite temeraria.....	11
ART. 48 – Comunicazioni	11
ART. 49 - Segreteria e sede degli Organi di Giustizia.....	12
ART. 50 - Sospensione feriale	12
CAPO IV.....	12
GIUDICI SPORTIVI	12
SEZIONE I.....	12
NOMINA E COMPETENZA	12
ART. 51 - Istituzione	12
ART. 52 - Competenza dei Giudici sportivi	12
ART. 53 - Articolazione funzionale e territoriale del Giudice sportivo nazionale e dei Giudici sportivi territoriali	12
ART. 54 - Nomina del Giudice Sportivo	13
ART. 55 - Nomina della Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello e composizione della stessa	13
SEZIONE II	13
PROCEDIMENTI.....	13
ART. 56 - Avvio del procedimento innanzi al Giudice sportivo	13
ART. 57 - Istanza degli interessati.....	13
ART. 58 - Fissazione della data di decisione.....	14
ART. 59 - Disciplina del contraddittorio con gli interessati	14
ART. 60 - Pronuncia del Giudice Sportivo.....	14
CAPO V	15
GIUDICI FEDERALI	15
SEZIONE I.....	15
NOMINA E COMPETENZA	15
ART. 62 - Istituzione	15
ART. 63 - Competenza dei Giudici federali	15
ART. 64 - Elezione negli Organi di Giustizia federale e composizione degli stessi	15
SEZIONE II	15

PROCEDIMENTI.....	15
ART. 65 - Avvio del procedimento	16
ART. 66 - Applicazione di sanzioni su richiesta a seguito di atto di deferimento.....	16
ART. 67 - Fissazione dell'udienza a seguito di atto di deferimento.....	16
ART. 68 - Ricorso della parte interessata	16
ART. 69 - Ricorso per l'annullamento delle deliberazioni.....	16
ART. 70 - Fissazione dell'udienza a seguito di ricorso	17
ART. 71 - Domanda cautelare	17
ART. 72 - Intervento del terzo	17
ART. 73 - Svolgimento dell'udienza e decisione del Tribunale federale.....	17
ART. 74 - Assunzione delle prove.....	18
ART. 75 - Giudizio innanzi alla Corte federale di appello	18
ART. 76 - Termini di estinzione del giudizio disciplinare e termini di durata degli altri giudizi	19
ART. 77 - Efficacia della sentenza dell'autorità giudiziaria nei giudizi disciplinari.....	19
CAPO VI.....	20
PROCURATORE FEDERALE	20
SEZIONE I.....	20
UFFICIO DEL PROCURATORE FEDERALE.....	20
ART. 78 – Composizione dell'Ufficio del Procuratore federale	20
ART. 79 – Nomina dei componenti dell'Ufficio del Procuratore federale.....	20
ART. 80 – Attribuzioni del Procuratore federale.....	20
SEZIONE II	21
AZIONE DISCIPLINARE	21
ART. 81 - Azione del Procuratore federale	21
ART. 82 - Prescrizione dell'azione.....	21
ART. 83 – Astensione.....	22
ART. 84 - Svolgimento delle indagini	22
ART. 85 - Registro dei procedimenti disciplinari.....	22
ART. 86 - Applicazione di sanzioni su richiesta e senza incolpazione	22
SEZIONE III.....	22
RAPPORTI CON LA PROCURA DELLA REPUBBLICA, CON LA PROCURA ANTIDOPING DEL CONI E CON LA PROCURA GENERALE DELLO SPORT	22
ART. 87 - Rapporti con l'Autorità giudiziaria.....	23
ART. 88 - Rapporti con la Procura Antidoping del coni	23
ART. 89 – Rapporti con la Procura generale dello sport.....	23
CAPO VII	23
REVISIONE E REVOCAZIONE.....	23
ART. 90 – Revisione e revocazione.....	23
TITOLO VII.....	24
Della estinzione dell'infrazione disciplinare e della sanzione.....	24
ART. 91 - Grazia.....	24
ART. 92 - Amnistia.....	24
ART. 93 - Indulto.....	24
ART. 94 - Casi di non applicazione dei provvedimenti di clemenza	24
ART. 95- Riabilitazione.....	24
TITOLO VI.....	25
DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE RELATIVO ALLE CONTROVERSIE FRA I TESSERATI O LE SOCIETÀ.....	25
ART. 96 - Sistema di Giustizia Sportiva e Collegio di Garanzia dello Sport.....	25
1. Avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento federale ed emesse dai relativi organi di giustizia ad esclusione delle controversie che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni tecnico-sportive inferiori a novanta giorni oppure a 10.000 euro di multa o ammenda, e delle controversie in materia di doping è proponibile ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport ai sensi dell'art. 54 del Codice della Giustizia Sportiva. Il ricorso è ammesso esclusivamente per	

violazione dei norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti.	25
ART. 97 – Arbitrato per controversie tra soggetti aderenti alla FGI	25
ART. 98 - Instaurazione del procedimento arbitrale.....	25
ART. 99 - Assistenza legale.....	26
ART. 100 - Obblighi e diritti dell'Arbitro	26
ART. 101 - Deposito e comunicazione del lodo.....	26
ART. 102 - Sostituzione dell'arbitro	26
ART. 103 - Regole del giudizio	26
TITOLO VII.....	26
DISPOSIZIONI FINALI.....	26
ART. 104 - Disposizione di coordinamento finale	26
ART. 105- Entrata in vigore	27